



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 26/02/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 19 febbraio 2015, n. 42**

Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.", da Trani (BT) - Piazza della repubblica n. 42, a Trani (BT) - Via Barletta n. 103/105/107 angolo Via Papa Giovanni XXIII n. 1/3/5/7, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente ad oggetto: "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari

opportunità”, pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1 della L.R. n. 14 del 17 giugno 2013, stabilisce testualmente che:

“1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.

Il “Centro di Radiodiagnostica ed ecografia Chieppa S.r.l.”, sito nel Comune di Trani (BT) alla Piazza della Repubblica n. 42, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate istituzionalmente nella branca di specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini, ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..

Con istanza del 2 settembre 2014 il legale rappresentante del “Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.” ha chiesto al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria “l'autorizzazione al trasferimento definitivo dell'attività, nella sede operativa ubicata nello stesso distretto di appartenenza,

sempre nel Comune di Trani, nei locali siti al piano terreno della Via Barletta n. 103/105/107 angolo via Papa Giovanni XXIII n. 1/3/5/7.”.

Nella stessa istanza il legale rappresentante del “Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.” ha precisato:

“(…) che, con lettera raccomandata del 06/07/2007, seguita da ulteriore comunicazione di identico tenore del 27/03/2010, il proprietario della u.i. nella quale è ubicata la sede legale della anzidetta società, arch. Luigi Piarulli, ha comunicato la disdetta del contratto di locazione per la data del 31/03/2011 (allegati nn. 1,2,3);

che, essendo rimaste prive di riscontro le anzidette comunicazioni, anche in ragione della difficoltà nel reperimento di altri locali adeguati allo svolgimento dell’attività esercitata dalla società, in data 12/05/2014 il locatore ha notificato ulteriore lettera di diffida al rilascio dell’immobile (Allegato 4), con la quale fissava per la fine del corrente anno il termine ultimo di ottemperanza;

che, in ragione di quanto sopra ed anche al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso, con scrittura privata del 08/08/2014, la scrivente società, preso atto della intervenuta risoluzione contrattuale determinata dalla volontà del locatore e considerata la impossibilità alla prosecuzione della locazione, si è impegnata a rilasciare la unità immobiliare nella quale è ubicata la sede legale ed operativa, per la data del 30/04/2015;

che tanto ha determinato la sopravvenuta impossibilità dello svolgimento della attività esercitata dalla scrivente presso la sede accreditata di P.zza della Repubblica n. 42 in Trani, per fatto non addebitabile a colpa del soggetto gestore.”.

Alla suddetta istanza è stata allegata la seguente documentazione:

1. copia del “CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO STUDIO P.LE”, registrato in data 22/03/1993 al n. 743 SERIE 3 presso l’Ufficio del Registro di Trani, sottoscritto tra la locatrice Sig.ra Pavic Dragomira e il conduttore dott. Chieppa Luigi;
2. copia della “Comunicazione di Disdetta” - “raccomandata a.r.” datata 06 luglio 2007, a firma dell’arch. Luigi Piarulli (erede della Sig.ra Pavic Dragomira), locatore dell’immobile sito alla Piazza della Repubblica, 42, 1° piano;
3. copia della “Comunicazione di Disdetta” - “raccomandata a.r.” datata 27 marzo 2010, a firma dell’arch. Luigi Piarulli;
4. copia della nota datata 12 maggio 2014, ad oggetto “reiterazione disdetta contratto di locazione”, con la quale l’arch. Luigi Piarulli, “facendo seguito alle precedenti comunicazioni di disdetta del 06 luglio 2007 e 27 marzo 2010”, rinnova la richiesta “di riottenere la piena e libera disponibilità dei locali di mia proprietà siti in Trani alla P.zza della repubblica 42, già da voi condotti in locazione e da voi detenuti, entro e non oltre la fine del corrente anno”;
5. copia della “SCRITTURA PRIVATA” redatta in data 08 agosto 2014 in Trani tra il “CENTRO DI RADIODIAGNOSTICA ED ECOGRAFIA CHIEPPA SRL”, in persona del legale rappresentante dott. Ettore Corvasce, e l’arch. Luigi Piarulli, proprietario dell’immobile sito in Trani alla Piazza della Repubblica n. 42, con la quale “(…) Le parti, preso atto della intervenuta risoluzione del contratto, concordano di comune intesa, al solo fine di consentire alla società di reperire nuovi locali adeguati ove trasferire la propria sede, di differire il rilascio della unità immobiliare anzidetta entro il 30/04/2015”, precisando che “Nella eventualità in cui, per ragioni tecniche o amministrative indipendenti dalla volontà della società, si rendesse necessario posticipare il rilascio dell’immobile anzidetto, l’arch. Piarulli concede sin da ora proroga per il rilascio stesso, per un periodo non superiore a tre mesi rispetto alla anzidetta data.”.

In riscontro alla suddetta istanza del 2 settembre 2014, con nota prot. AOO\_151/13879 del 18 dicembre 2014 questo Servizio, “(…) posto che l’art. 28 della Legge n. 392/1978 e s.m.i. stabilisce che il contratto di locazione si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da parte del locatore, da comunicarsi all’altra parte, a mezzo raccomandata,

almeno dodici mesi prima della scadenza, ai fini della conclusione del procedimento di cui all'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.", ha chiesto al legale rappresentante del "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l." di integrare la documentazione prodotta, "trasmettendo copia del plico - Racc. A/R con cui il locatore ha comunicato la disdetta, datata 27 marzo 2010, del Contratto di locazione registrato a Trani in data 22/03/1993 al n. 743, SERIE 3."

Con nota del 13 gennaio 2015, e successiva nota di integrazione trasmessa a mezzo PEC il 22 gennaio 2015, il legale rappresentante del "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l." ha, tra l'altro, trasmesso:

- copia del plico - raccomandata A/R della comunicazione di disdetta trasmessa dal locatore il 07 luglio 2007;
- copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R con cui il locatore ha trasmesso la comunicazione di disdetta del 27 marzo 2010.

Considerato che la disdetta formale del contratto di locazione, da parte del locatore, integra la fattispecie prevista dall'art. 28 bis in ordine alla sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore;

atteso che non deve essere sentito il Direttore Generale della ASL BT, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario e dello stesso Comune, non venendo in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa;

si propone di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella branca di specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.", da Trani (BT) - Piazza della Repubblica n. 42 (1° piano), a Trani (BT) - Via Barletta n. 103/105/107 angolo via Papa Giovanni XXIII n. 1/3/5/7 (piano terra), con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Trani (BT), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio  
programmazione assistenza ospedaliera  
e specialistica e accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

- di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella branca di specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.", da Trani (BT) - Piazza della Repubblica n. 42 (1° piano), a Trani (BT) - Via Barletta n. 103/105/107 angolo via Papa Giovanni XXIII n. 1/3/5/7 (piano terra), con la precisazione che:
- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Trani (BT), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;
- di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante del "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.", con sede in Trani (BT) alla Piazza della Repubblica n. 42;
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Trani (BT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e AccREDITamento /all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim del Servizio  
Vincenzo Pomo

---